



*1^a Commissione permanente
"Affari Costituzionali" del Senato*

**Audizione del Capo del II Reparto
del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri,
delegato dal Comandante Generale,
Gen. B. Giuseppe De Riggi**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

rivolgo il mio rispettoso saluto a tutti i componenti della Commissione, grato per l'opportunità che mi è stata concessa - nella qualità di Capo del II Reparto "Operazioni" del Comando Generale - di svolgere alcune riflessioni sul disegno di legge in discussione.

A premessa, mi sia consentito di evidenziare, in estrema sintesi, l'attenzione che l'Arma dei Carabinieri riserva, da sempre, al delicato tema della tutela dei soggetti più vulnerabili, anche grazie a quella speciale relazione di prossimità con i cittadini che consente alle Stazioni Carabinieri di essere interlocutori immediati anche delle



famiglie che affidano i propri figli e i propri parenti agli istituti educativi e di assistenza socio-sanitaria.

Nel settore, svolgiamo mirati servizi di prevenzione con il supporto di Reparti specializzati altamente qualificati, tra cui, segnatamente, il Comando per la Tutela della Salute.

Nell'ultimo triennio (2016-2018), i NAS e i Reparti territoriali hanno effettuato 7.991 controlli alle strutture socio-sanitarie e assistenziali che si occupano degli anziani e delle persone con disabilità. In 1.054 strutture sono state rilevate irregolarità, 211 centri sono stati chiusi o sequestrati per mancanza dei requisiti minimi per il funzionamento, 709 persone sono state deferite all'Autorità giudiziaria e 49 tratte in arresto.

Sul piano dell'attività di polizia giudiziaria, i Reparti Carabinieri hanno condotto nel tempo numerose operazioni che hanno riguardato le strutture socio-assistenziali, asili nido e scuole per l'infanzia, anche ricevendo e immediatamente processando le segnalazioni di persone a conoscenza di situazioni di disagio.

Tra le più recenti attività ricordo:

- il 6 dicembre 2018, in Rimini, la sottoposizione agli arresti domiciliari di 4 persone tra operatori socio-sanitari e



gestori di una struttura assistenziale, responsabili di maltrattamenti nei confronti di 5 pazienti ultraottantenni, invalidi e non autosufficienti;

- l'8 gennaio u.s., in Ariccia (RM), l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3 insegnanti e di una collaboratrice scolastica, impiegate in una scuola dell'infanzia, responsabili di reiterati episodi di maltrattamento in danno di circa 30 bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni;
- il 12 gennaio u.s., a Bari, la sottoposizione agli arresti domiciliari, per "*maltrattamenti contro familiari o conviventi*", di 4 educatrici di un centro di riabilitazione privato, responsabili di ingiurie e percosse in danno di 9 minorenni affetti da autismo.



Venendo alla proposta di legge all'esame, l'obiettivo di prevenire e contrastare tali episodi di maltrattamento e abuso - tanto più odiosi in quanto perpetrati nei confronti di soggetti, per età e malattie sofferte, incapaci di alcuna difesa -



è perseguito attraverso: l'attenzione rivolta all'accesso alle professioni educative e di cura e alla formazione, obbligatoria e permanente, del personale; una più stretta correlazione tra gli operatori, gli educatori e le famiglie; la previsione dell'installazione di apparati di videosorveglianza all'interno delle strutture.

Con particolare riferimento a quest'ultima misura - certamente di diretto interesse per le Forze di polizia - è innegabile l'utilità, in chiave investigativa, di disporre all'evenienza, con immediatezza, di materiale probatorio, specie in ambiti d'indagine ove può essere difficile assumere testimonianze dalle vittime.

Tuttavia, la possibilità di acquisizione delle immagini - accessibili esclusivamente alla Magistratura e alla polizia giudiziaria - introduce anche un indubbio fattore di condizionamento nella condotta del singolo operatore, consapevole della registrazione, e nel patto di fiducia tra famiglie e operatori, specie nei contesti educativi, normalmente connotati dalla spontaneità e dall'immediatezza delle relazioni tra educatore e bambini.

Quanto all'effetto di "deterrenza" degli strumenti di videosorveglianza, la disponibilità delle telecamere non è di



per sé sufficiente a garantire la prevenzione delle condotte la cui commissione si vuole scongiurare.

La deterrenza, infatti, più che l'effetto del sistema elettronico in sé, è strettamente connessa con la consapevolezza di una vigilanza effettiva e costante esercitata da parte di soggetti responsabili, in aderenza alle attività svolte.

In questa prospettiva, l'efficacia dell'intervento normativo potrebbe essere ulteriormente amplificata introducendo un'ipotesi di addebito alla persona giuridica cui fa capo la scuola o il centro di assistenza socio-sanitaria, secondo il modello normativo delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità delle persone giuridiche per fatti costituenti reato, commessi dai suoi organi (in posizione apicale o subordinata). Si tratta, in effetti, di una responsabilità definita "amministrativa", che risale all'ente per non aver adottato adeguate misure di controllo interno.

La previsione, opportunamente modulata nei termini di imputazione, costituirebbe un ulteriore strumento



a presidio di quella relazione di fiducia tra operatori e affidatari che il disegno di legge pure tende a preservare.

Le sanzioni addebitate all'ente all'esito del processo penale nei confronti degli autori materiali del fatto-reato (cd. reati-matrice) sono di varia natura, e capaci di esercitare un'efficace funzione generale e special preventiva: pecuniarie (stabilite in "quote" dal giudice penale¹), da sole o congiunte a quelle interdittive, quali il divieto di contrattare con la PA (si immagini l'afflittività di tale sanzione verso una struttura per anziani convenzionata col SSN), il divieto di pubblicizzare beni/servizi, la sospensione/revoca delle autorizzazioni, l'esclusione da agevolazioni/finanziamenti, la chiusura temporanea o definitiva della società.



Signor Presidente, Onorevoli Senatori, a Voi rinnovo il mio ringraziamento per aver consentito di esporre il punto

¹ Art. 10. *Sanzione amministrativa pecuniaria* 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



di vista dell'Arma su un tema così delicato e di estrema attualità.

Concludo assicurando che su questo, come sugli altri settori che la legge sottopone alla nostra cura, l'Arma continuerà a compiere ogni sforzo affinché i cittadini, in particolare quelli di minore età o più indifesi, possano vivere nella certezza che la loro incolumità e la loro tutela sono il nostro quotidiano impegno.